



Comune di Torrita Tiberina

C.a.p. 00060 - Città metropolitana di Roma Capitale - Tel. 0765/30116

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL REG.	OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
DATA 22.07.2022	- NOMINA

L'anno **duemilaventidue** addi **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **17.40** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

COLAFIGLI RITA	P
CAPRIOLI ANDREA	P
CAPRIOLI PAOLA	P
CUCCIA JESSICA	P
BOZZITELLI GIULIANO	P
COLA CARLA	P
IACHIZI LUIGI	P
PERILLI STEFANO	A
PIERONCINI SILVIA	P
RUGGERI ANDREA	P
RUGGERI MARTINA	A

Assegnati n.11
In carica n.11

Presenti	n.
9	
Assenti	n.
2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Signora **JESSICA CUCCIA** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

Partecipa il Segretario **Dott.ssa Paola Pelliccioni**.
La seduta è pubblica.

La Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 77:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 08.07.2022
IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
PROPONE L'ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO.

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA - NOMINA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1129 abitanti per cui il collegio di revisione è composto da 1 membro costituito, quindi, in forma monocratica;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso

annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148, modificato da ultimo dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

Visto l'art. 16, comma 25-bis, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148, modificato da ultimo dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente recita:

«Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante " Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota Prot. n. 1495 del 04/05/2022 con la quale l'Ente ha comunicato alla Prefettura di Roma la scadenza dell'incarico del mandato del Revisore dei Conti dell'Ente dott.ssa Silvana Corsi, nominata con Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 01.07.2019;

Vista la nota prefettizia n. 24805 del 27/06/2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2265 pari data comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta in data 27 giugno 2022 ore 09,30, nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che i primi estratti sono:

1. Dott.ssa TORNAMBE' GIUSEPPA, designata per la nomina;
2. Dott. ZOZI EUGENIO, per eventuale rinuncia o impedimento della designata;
3. Dott. CAMPAGNA FABRIZIO, per eventuale rinuncia o impedimento della designata;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo l'Ente ha invitato la Dott.ssa Tornambè Giuseppa a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2022-2025 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che la Dott.ssa Tornambè Giuseppa con propria nota del 07/07/2022, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 08/07/2022 al n. 2402 ha comunicato di accettare la carica a Revisore dei Conti dell'Ente allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

DELIBERA

- 1) **Di nominare** il revisore economico-finanziario di questo Comune per il triennio dal 2022 al 2025 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la dott.ssa Tornambè Giuseppa, designata per la nomina a seguito di sorteggio della Prefettura di Roma in data 27 giugno 2022 ore 09,30 giusto verbale 241153 della Prefettura di Roma;
- 2) **Di corrispondere**, al revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018: euro 4.150,00 annuo oltre Iva e contributo integrativo;
- 3) **Di prendere atto** che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del suindicato compenso annuo dovuto a ciascun revisore, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del Servizio finanziario l'assunzione degli atti conseguenti;

Si richiedono i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

Torrita Tiberina, 08.07.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA
AMMINISTRATIVA
(NICCOLAI SABRINA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 77;
Condivise le premesse in essa contenute;
Visti i pareri di cui al D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visti i regolamenti comunali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Prende atto e approva all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 77, che qui si intende riportata a formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Favorevoli unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Jessica CUCCIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Pelliccioni)

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA I ECONOMICO-FINANZIARIA
AMMINISTRATIVA
NICCOLAI SABRINA**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Sabrina Niccolai**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

JESSICA CUCCIA

Firmato da:

CUCCIA JESSICA

~~Approvo il documento~~

➤ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.07.2022 Al 11.08.2022 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **27.07.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA PAOLA PELLICIONI

Firmato da:

PELLICIONI PAOLA

Approvo il documento

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA PELLICIONI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00 è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 22.07.2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA PELLICIONI**

